

VIGILANZA STUDENTI - obblighi del personale e norme per gli studenti

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Premessa

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/94).

Al Dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, spettano compiti organizzativi, per cui è sua competenza e responsabilità porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente e la disciplina tra gli alunni; spetta al DSGA predisporre attraverso il piano delle Attività l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando l'organizzazione del servizio durante le attività scolastiche ed extrascolastiche nell'anno scolastico in corso.

Vista la rilevanza del tema, il "Regolamento di Vigilanza", parte integrante del Regolamento di Istituto, è stato discusso, condiviso e deliberato dal Consiglio di Istituto.

Affinchè ci sia un quadro chiaro e condiviso delle competenze e delle responsabilità attribuite al personale della scuola, ma anche alle componenti in generale della comunità scolastica (quindi agli stessi studenti e ai loro genitori), in merito alla questione "vigilanza", vista la sterminata letteratura giurisprudenziale prodotta in questi ultimi anni – conseguenza evidentemente della miriade di casi andati in giudizio - è richiesta la lettura del presente Regolamento che, per il personale della scuola, deve essere inteso come ordine scritto, quindi vincolante per tutti.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 2007, che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

(La vigilanza è obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche gli ausiliari e, a diverso titolo, i dirigenti scolastici – per omissione rispetto agli obblighi organizzativi).

Le forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico scaturenti dall'omessa vigilanza sono:

- la *responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi* (cioè verso gli alunni e le loro famiglie);
- la *responsabilità disciplinare* (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente);
- la *responsabilità amministrativa e patrimoniale* (che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o colposa del dipendente, l'Amministrazione di appartenenza ha subito un pregiudizio economico);
- la *responsabilità penale* (solo in caso di violazione di norme penalmente sanzionate).

Come si articola in concreto l'obbligo di vigilanza?

L'arco temporale di estensione di tale obbligo perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424). A tal proposito si pone l'attenzione sulla circostanza che in giurisprudenza è stato affermato che non valgono ad escludere la responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi impartiti dalla famiglia, ove essi non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna.

È appena il caso di rilevare che il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, viaggi e visite di istruzione, uscite didattiche o attività varie che si svolgono nei locali scolastici), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all'interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell'orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi legittimamente nell'ambito della struttura (Cass. 19.02.94 n. 1623).

Relativamente poi alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Tuttavia il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato l'evento. Essa sarà inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

Ancora riguardo alla vigilanza, è da escludere la legittimità di quelle autorizzazioni, definite in gergo corrente "liberatorie", perché queste non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità dell'Istituzione Scolastica, ma integrano, in un eventuale giudizio risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità. Infatti, esse si risolvono in un'implicita ammissione dell'omessa vigilanza sugli alunni.

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* è l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno.

Tutto ciò premesso, si può affermare che le misure organizzative da adottare sono variabili in dipendenza delle circostanze di tempo, di luogo e dell'attività da svolgere (un conto è la vigilanza in aula durante l'attività didattica, altro è la vigilanza quando gli alunni sono "in movimento", perché ad es. accedono ai bagni o al cortile durante l'intervallo; altro ancora allorché il "movimento" sia esterno alla scuola, come avviene nelle "gite" scolastiche e nelle uscite didattiche) nonché dell'età e della maturazione degli alunni.

L'obbligo di vigilanza, infatti, va inteso in senso relativo e non assoluto; il suo contenuto e i suoi limiti devono cioè essere correlati all'età e al grado di maturazione degli alunni, di modo che con l'avvicinarsi di costoro all'età del pieno discernimento, il suo esercizio non richieda la continua presenza degli insegnanti, purché siano adottate le più elementari misure organizzativa dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi (Trib. Roma, 17-2-2003; Trib. Milano, 28-6-1999; Cass., sez. III, 23-6-1993, n. 6937). Al contempo, però, è chiaro che si rende necessaria una vigilanza tanto più continua ed attenta, quanto minore è l'età degli alunni.

Età e condizioni ambientali sono dunque gli elementi di maggiore incidenza sulle scelte organizzative della scuola.

Qualunque siano le modalità prescelte, si ritiene indispensabile procedere alla loro formalizzazione, portando inoltre le stesse a conoscenza dei genitori, precisando, come sopra fatto, le ragioni delle decisioni che sono state adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi, la cui responsabilità incombe sull'Istituzione Scolastica (il coinvolgimento delle famiglie, non obbligatorio dal punto di vista giuridico, è comunque quanto mai opportuno e necessario dal punto di vista del rapporto "sociale" e della conseguente necessità di equilibrio e "pace" nella relazione).

Modalità organizzative

- Viene esposto all'albo il codice comportamentale dei docenti (DPR 62/2013 e DM 525/2014).
- Viene esposto all'albo Codice Comportamentale (art.89 CCNL) e Codice Disciplinare (art.92) per il personale ATA.
- Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni giornata, è garantita la presenza di due collaboratori scolastici che prestino la dovuta vigilanza sugli alunni nell'atrio dell'ingresso (uno nella succursale). I collaboratori scolastici in servizio nel primo turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- L'uscita anticipata per motivi di famiglia, nel caso di minori, deve sempre prevedere la richiesta sottoscritta da parte dei genitori, da far pervenire, di norma, entro il giorno precedente.
- Evitare l'allontanamento dell'insegnante dalla classe, se non per urgenti motivi (nel qual caso – previa esplicitazione dell'incarico – la vigilanza passa al personale ausiliario).
- Il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (Tabella A CCNL 29.11.2007).
- Gli studenti sono tenuti a permanere nella propria aula al cambio dell'ora.
- Non è consentito allontanare uno studente dall'aula.
- I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per altre varie urgenze di servizio, avendo comunque cura di avvisare il Direttore SGA.
- E' regolamentato l'afflusso e il deflusso degli studenti in entrata e in uscita (in quest'ultimo caso l'insegnante aspetta il suono della campana prima di uscire dalla classe e accompagna all'uscita i propri studenti).
- Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, presso la porta di uscita dell'edificio scolastico sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.
- E' organizzato l'eventuale ingresso anticipato degli alunni per causa di forza maggiore (in questo caso è previsto l'utilizzo di personale qualificato esterno, a seguito di stipula di specifico contratto con una Cooperativa di servizi educativi – per usufruire del servizio è obbligatorio iscriversi).
- E' previsto e gestito uno specifico spazio compiti pomeridiano, con l'assistenza di un docente, per gli studenti del Liceo Musicale (che permangono quindi in Istituto solo se iscritti a tale spazio) e, solo in caso di posti disponibili, anche per gli studenti del Liceo delle Scienze Umane.
- Per gli studenti, in generale, che richiedano la permanenza a scuola per motivi di studio/ricerca in piccoli gruppi, è concessa l'autorizzazione entro un numero complessivo limitato, previa valutazione da parte dell'Ufficio di Vice-Presidenza. A tali studenti non è consentito l'uso dei PC della scuola, ma è permesso l'uso della rete, quindi, in caso di bisogno, devono disporre di un dispositivo portatile personale. La sorveglianza è in carico ai CC.SS.
- Viene disciplinato l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi: il docente che non ha lezione nell'ora successiva è tenuto ad aspettare l'arrivo del collega per il cambio; qualora l'attesa risulti superiore a cinque minuti, il docente affiderà la classe al collaboratore scolastico in servizio al piano, provvedendo a comunicare all'Ufficio di Vice-Presidenza il ritardo del docente per l'eventuale sostituzione; il docente non in servizio nell'ora precedente, al suono della campanella del cambio dell'ora, è tenuto a farsi trovare davanti all'aula interessata; il docente che ha lezione nell'ora successiva, lascia la classe al suono della campanella recandosi tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. La vigilanza della classe è assicurata dai collaboratori in servizio al piano.
- I collaboratori scolastici favoriscono quindi l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla vice-presidenza eventuali emergenze.
- Viene disciplinato il controllo degli alunni durante l'intervallo affidando la sorveglianza "in solido" a tutti i docenti in servizio alla terza ora.

- In caso di assemblea d'Istituto svolta all'interno dei locali della scuola, gli studenti si recano nel locale destinato ad accogliere la riunione assembleare. Responsabile della vigilanza è il personale ausiliario, coadiuvato, eventualmente, da un docente all'uopo incaricato.
- Durante le assemblee di classe il docente in orario, sia che si trovi all'interno oppure al di fuori dell'aula, è responsabile tanto quanto durante le normali ore di lezione.
- La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite didattiche è costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni. I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di detto servizio, all'obbligo di vigilanza degli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'art. 2048 del codice civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della L. 312, dell'11.7.80, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
- In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, tutto il personale dovrà attenersi alle procedure previste dal T.U. 81/08 e provvedere ad avvisare la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto. Per i Primi Soccorsi, grazie all'intervento dei collaboratori scolastici in servizio, interviene l'Addetto al Primo Soccorso del Piano e, se necessario, fa chiamare tempestivamente il "112". In tal caso, l'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza; pertanto, il collaboratore scolastico addetto al pronto soccorso avrà cura di seguire l'allievo in attesa dell'arrivo della famiglia. Il personale intervenuto è tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio Alunni, che provvederà ad annotarlo sull'apposito registro e attiverà, se necessario, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata.
- Durante il tragitto aula – palestra, laboratori, aule e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati, all'andata e al ritorno, dai docenti dell'ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra, e negli spogliatoi, è affidata al docente di Scienze Motorie.
- È garantita la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando tempestivamente e per iscritto alla Dirigenza eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra/laboratorio. (L'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, danaro lasciati incustoditi dagli allievi durante gli spostamenti e durante gli intervalli. E' prevista, grazie alla collaborazione con l'Associazione Genitori, la possibilità di accedere al noleggio di armadietto ad esclusivo uso personale).
- I docenti ed i Collaboratori Scolastici segnalano tempestivamente al Datore di Lavoro, al RSPP e/o al RLS qualunque cosa possa configurare una eventuale situazione di pericolo.
- E' richiesto l'utilizzo tempestivo, e con dovizia di particolari, della scheda infortunio.
- E' previsto il controllo di tutti i materiali utilizzati, al fine della verifica di conformità alle norme CE.
- Viene proposta, ad ogni inizio anno, l'adesione alla stipula di contratto di assicurazione per la responsabilità civile
- Viene regolamentato l'uso di aule/ambienti speciali (palestra, laboratori tecnico-scientifici, lab.multimediale, aula magna...).
- E' richiesto, agli operatori scolastici così come agli utenti del servizio, il rispetto attento e scrupoloso di tutto quanto espressamente prescritto in tema di Sicurezza (D.lgs 81/2008).
- La Dirigenza si riserva il diritto di sciogliere le classi prima dell'orario prefissato oppure di ritardare l'ingresso, previa comunicazione alle famiglie, di norma almeno il giorno antecedente la variazione, nei casi in cui motivi di forza maggiore non consentano il regolare svolgimento delle lezioni né l'assistenza di docenti nella scuola. In caso di scioperi di categoria preavvisati, previa valutazione dell'impatto sul normale funzionamento delle attività, la scuola, se è il caso, avviserà le famiglie di poter non essere in grado di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni.
- In caso di sciopero, i collaboratori scolastici in servizio hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola; i docenti presenti a scuola hanno anche loro il dovere di vigilare sugli alunni durante il loro orario di servizio.

ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

- Gli studenti sono tenuti a frequentare la scuola con regolarità. Le irregolarità nella frequenza (assenze non giustificate o non giustificabili, frequenti ritardi, uscite anticipate, ecc.) sono valutate nell'ambito del comportamento, ai fini della relativa valutazione e dell'assegnazione dei crediti.
- Le assenze fatte a qualsiasi titolo devono essere giustificate: dai genitori/tutori per gli alunni minorenni, dagli stessi alunni se maggiorenni, utilizzando l'apposito libretto, il giorno del rientro a scuola.
- Il docente della prima ora dovrà annotare l'avvenuta o meno giustificazione sul registro di classe.
- Lo studente che per dimenticanza non presenti la giustificazione sarà ugualmente ammesso in classe, ma dovrà presentare giustificazione il giorno successivo, se questo non accade, nel caso di alunno minorenne, la scuola avviserà la famiglia.
- Non è consentito, di norma, il ritardo. L'alunno ritardatario viene comunque ammesso in classe. Il ritardo viene registrato sul registro di classe, sarà conteggiato ai fini della validità dell'anno scolastico e, se ripetuto, influirà negativamente sulla valutazione del comportamento. Gli alunni pendolari saranno ammessi in ritardo solo in casi eccezionali relativi all'orario dei mezzi di trasporto opportunamente documentati o verificati.
- Non è consentito l'ingresso in istituto dopo l'inizio della seconda ora, se non per gravi e documentati motivi, possibilmente pervenuti anticipatamente, che verranno valutati dal D.S. o da un suo delegato.
- E' tassativamente vietato abbandonare l'istituto senza autorizzazione da parte dell'Ufficio di Dirigenza.
- Le richieste di uscite anticipate saranno accolte solo per giustificati motivi.
- Le richieste di uscita anticipata, o ingresso posticipato, per lunghi periodi (motivi di trasporto pubblico, terapie mediche, ecc.) possono essere autorizzate in presenza di specifica richiesta da parte dei genitori con allegata la necessaria documentazione. Nel caso del "motivo di trasporto", alla richiesta, presentata compilando l'apposito modulo, disponibile in segreteria didattica, ma anche "scaricabile" dal sito istituzionale della scuola, vanno allegati, pena la non accettazione della medesima: copia dell'orario dei mezzi di trasporto con l'indicazione chiara e precisa degli orari e copia documento d'identità del genitore firmatario. I permessi verranno accordati solo a quegli alunni che devono utilizzare l'unico mezzo di trasporto pubblico disponibile o che, nel caso dell'entrata anticipata, sono costretti ad arrivare con più di 40 minuti di anticipo o, nel caso di uscita anticipata, devono aspettare per il rientro il mezzo successivo (o la coincidenza) oltre 60 minuti. Nel caso di autorizzazione, sia l'entrata posticipata che l'uscita anticipata devono essere contenuti comunque entro un lasso di tempo pari a 10 minuti **(la presente norma decorre dall'a.s. 2020-21)**.
- L'uscita dall'aula è consentita solo ad uno studente per volta. L'insegnante che autorizza l'uscita deve essere quello che accoglie l'alunno al ritorno: non si può uscire a cavallo del cambio dell'ora.
- Non è consentita l'uscita dall'aula nei minuti precedenti il suono della campana. Eventuali richieste, per recarsi in bagno o altrove all'interno dell'istituto, saranno valutate ed eventualmente autorizzate dall'insegnante dell'ora successiva.
- L'uscita anticipata deve essere sempre autorizzata per iscritto e firmata dal Dirigente Scolastico o dal delegato e deve riportare la firma del/i genitore/i o delegati che ha/hanno firmato il libretto personale dello studente nella sezione "Uscite anticipate".
- Gli studenti maggiorenni possono chiedere di uscire anticipatamente, soltanto per esigenze non futili, presentando richiesta scritta e motivata ai collaboratori del Dirigente scolastico entro la prima ora di lezione; le richieste saranno valutate dal Dirigente scolastico o suo delegato.

Si ribadisce, infine, che l'obbligo di vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. I, 24-9-1984, n. 172).

A proposito della durata dell'obbligo di vigilanza, si ritiene che esso sussista in capo alle autorità scolastiche per tutto il tempo in cui gli allievi vengono a trovarsi legittimamente all'interno della scuola fino al loro effettivo licenziamento; ricorre pertanto la responsabilità per le lesioni subite dagli alunni nell'ambito dell'edificio scolastico, anche nel caso in cui il fatto si sia verificato al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623).

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Normativa di riferimento:

Costituzione, art.28; Codice Civile, artt. 2043, 2047, 2048; art. 6 DPR 416/74; art 61, L. 312/80; D.L.vo 297/94; DI n. 129 del 28/08/2018; D.L.vo 81/08; art. 29, c. 5 e art.44, c.1 Tab.A del CCNL Scuola 2007; Statuto delle studentesse e degli studenti; Regolamento d'istituto.

In particolare, si riporta il testo delle norme generali sulla responsabilità civile per omessa vigilanza.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

I collaboratori scolastici svolgeranno l'attività di vigilanza attenendosi al Piano delle attività redatto dal D.S.G.A, che stabilisce un piano articolato di posizionamento del personale che permetta il controllo generale negli spazi temporali di seguito regolati.

Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano delle attività nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T.U. 81/'08.